

Publicato il 19/02/2025

N. 00415/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01065/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1065 del 2023, proposto da -OMISSIS-, nata a -OMISSIS-, n.q. di rappresentante legale *pro tempore* della “-OMISSIS-s.r.l.s.”, con sede in Carini (PA), via -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Beatrice Miceli, Marta Savoca, Giuseppe Amato, tutti con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via N. Morello n. 40;

contro

Comune di Carini in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Favata dell'Ufficio Legale del Comune, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Carini, Corso Umberto I, Palazzo Comunale;

per l'annullamento previa sospensione in via cautelare

a) dell'ordinanza n.-OMISSIS- del 29.06.2023, notificata in pari data, con cui il Comune di Carini – Ripartizione VI – Sportello Unico Attività Produttive ha ordinato alla ricorrente l'immediata cessazione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata nei locali siti in

Carini, nella via -OMISSIS- sotto l'insegna "-OMISSIS-s.r.l.s.", contestualmente annullando la S.C.I.A. rilasciata per l'esercizio della suddetta attività;

b) dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 29.06.2023 di demolizione e messa in pristino opere edili eseguite in assenza della Concessione edilizia/Permesso di costruire espressamente menzionata nel corpo del provvedimento impugnato sub a), ma notificata alla ricorrente soltanto in data 03.07.2023;

c) ove occorra e per quanto di ragione, dell'informativa n. -OMISSIS- del 09.-OMISSIS-.2023 del Corpo di Polizia Municipale di Carini – Settore di Polizia Giudiziaria e Tutela Ambientale, del verbale di sopralluogo del 17.03.2023 e della relazione di sopralluogo prot. n.-OMISSIS-OMISSIS- del 19.04.2023, documenti, tutti, conosciuti solo in data 28.06.2023, a seguito di esercizio di diritto di accesso, concesso solo dopo molteplici, ripetuti solleciti;

d) ove occorra e per quanto di ragione, della nota, priva di numero di protocollo, di comunicazione, in data 26.-OMISSIS-.2023, di avvio del procedimento finalizzato all'annullamento della S.C.I.A. di subingresso di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande prot. n. -OMISSIS--;

e) ove occorra e per quanto di ragione, della nota, anch'essa priva di numero di protocollo, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Carini in data 08.06.2023, in riscontro a nota prodotta dall'odierna istante in data 06.06.2023;

f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale pregiudizievole per la ricorrente e allo stato non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;

Visto il decreto cautelare del Sig. Presidente T.A.R.S. Palermo n. -OMISSIS-;

Visto il decreto cautelare presidenziale n. -OMISSIS-;

Vista l'ordinanza cautelare n.-OMISSIS- e l'ordinanza cautelare di appello n. -OMISSIS-del C.G.A.R.S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2025 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori, avvocato Savoca per parte ricorrente ed avvocato Favata per l'Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

1.1) Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti specificati in epigrafe, deducendone l'illegittimità per i motivi seguenti:

I) *Sul provvedimento di immediata cessazione dell'attività: travisamento del contenuto dell'art. 3, legge n. 287/1991; violazione e falsa applicazione degli artt. 17 ter e 17 quater T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931); violazione e falsa applicazione dell'art. 64, commi 1 e 9, d.lgs. n. 59/2010; eccesso di potere per assoluta insussistenza dei presupposti e travisamento delle circostanze; difetto di motivazione; violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa;*

II) *Sull'ordine di demolizione: violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 31, d.P.R. n. 380/2001, come "recepiti" in Sicilia mercé la legge reg. n. 16/2016; eccesso di potere sotto il profilo dell'insussistenza dei presupposti e del travisamento delle circostanze; difetto di motivazione;*

III) *Violazione degli artt. 7, 8, 9, 10, legge n. 241/1990; violazione degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, legge reg. n. 7/2019; difetto di istruttoria; violazione di ogni genere di garanzia partecipativa.*

1.2) A supporto dei medesimi ha esposto di essere la titolare di un'attività commerciale per la somministrazione al pubblico di cibi e bevande, la "OMISSIS-s.r.l.s.", con sede nel territorio del Comune di Carini, via - OMISSIS-.

Ha aggiunto che nel corso degli anni sono stati sempre adempiuti tutti gli incombenzi necessari per il regolare svolgimento della suddetta attività, essendo state presentate in particolare a) S.C.I.A. in data 30.-OMISSIS-.2019

(prot. n. -OMISSIS-) per l'avvio dell'attività; b) S.C.I.A. del 28.07.2022 (prot. n. -OMISSIS-) con cui la superficie destinata all'attività in discorso è stata aumentata da mq 168,40 a mq. 208,65; c) S.C.I.A. del 24.08.2022 (prot. n. -OMISSIS-) di ulteriore aumento di tale superficie a mq. 398,65; d) S.C.I.A. del 19.01.2023 (prot. n. -OMISSIS--) per la denuncia di subingresso della ricorrente alla precedente ditta individuale “-OMISSIS-” nello svolgimento di detta attività.

Senonché in seguito ad un accertamento da parte della Polizia Municipale di alcuni abusi edilizi all'interno dei locali aziendali, l'Amministrazione intimata ha notificato (dopo regolare avviso di avvio del procedimento) il primo degli atti gravati, ingiungendo l'immediata cessazione dell'attività d'impresa, considerando l'irregolarità edilizia dei luoghi un fattore assolutamente ostativo alla sua continuazione.

1.3) Parte ricorrente ha presentato allora istanza per la concessione ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm., in via provvisoria ed *ante causam*, della sospensione cautelare degli effetti di tale provvedimento; istanza accolta dal Signor Presidente del Tribunale con decreto n. -OMISSIS- REG. PROV. CAU. (n.-OMISSIS-Prot.Ag.ID) del 30.06.2023.

1.4) A distanza di qualche giorno è stata notificata alla Signora -OMISSIS- anche l'ingiunzione di demolizione di cui all'epigrafe.

2.1) Entrando nel merito dei profili d'illegittimità dedotti con il gravame, la ricorrente ha lamentato innanzitutto la violazione da parte dell'Amministrazione intimata di quanto disposto dall'art. 17 *ter* T.U.L.P.S., nel punto in cui subordina l'adozione dei provvedimenti interdittivi dello svolgimento di un'attività commerciale all'infruttuoso esperimento dei poteri di conformazione dell'attività stessa. Secondo quanto prospettato dalla ricorrente condizione per l'adozione legittima di un provvedimento di sospensione ovvero di cessazione di un'attività commerciale è la preventiva – ed ineseguita – diffida della P.A. a che l'interessato provveda alla riduzione in pristino dei luoghi; con il corollario che la contestazione degli abusi edilizi

deve precedere le determinazioni dell'Amministrazione in merito ai titoli di abilitazione/autorizzazione commerciale. Tale rigido *iter* procedimentale non è stato tuttavia rispettato nel caso oggetto del decidere; circostanza dalla quale la -OMISSIS- ha dedotto l'illegittimità degli atti gravati per violazione delle disposizioni prefate sub I).

2.2) Sotto altro e concorrente profilo è stata lamentata anche la sproporzione del provvedimento adottato dal Comune di Carini. Invero a fronte di alcuni abusi edilizi consistenti in ampliamenti dell'area esterna al fabbricato sede dell'attività della ricorrente, non essendo stato invece sollevato alcun rilievo sulla conformità urbanistico/edilizia del corpo di fabbrica principale, il Comune intimato ha disposto la cessazione dell'attività di ristorazione considerata nel suo insieme. Viceversa la corretta ponderazione delle circostanze peculiari del caso avrebbe dovuto condurre l'Amministrazione, in doverosa applicazione del *principio di proporzionalità ovvero del minimo mezzo*, ad ingiungere la cessazione dell'attività di impresa esclusivamente nelle aree interessate dalla presenza dei manufatti abusivi.

3.1) Per quanto concerne l'ordinanza di demolizione dei manufatti realizzati senza valido titolo edilizio parte ricorrente ha desunto l'illegittimità del provvedimento gravato dal fatto che, per le loro caratteristiche costruttive, i suddetti manufatti rientrerebbero nell'ambito dell'edilizia "libera". Di talché non era affatto necessario ottenere alcun permesso per la loro costruzione, essendo sufficiente allo scopo una segnalazione ovvero una comunicazione, incombente, quello in discorso, regolarmente adempiuto dalla -OMISSIS-.

A riscontro di quanto prospettato la ricorrente ha osservato che, come dimostrato da documentazione fotografica versata in atti, l'abuso edilizio contestato consisterebbe in realtà a) nella realizzazione di due nuovi ambienti (rispettivamente di mq 115,00 e di mq 70,40) mercé strutture in legno, semplicemente ancorate al corpo di fabbrica principale, coperte – piuttosto che chiuse - con un telo in materiale plastico, opaco ed impermeabile; b) nonché di una "struttura ombreggiante", costituita da alcune vele in tessuto

ancorate, attraverso dei tiranti, a dei pali metallici imbullonati ad elementi metallici stabilmente infissi nel suolo, in area gravata da vincolo d'inedificabilità.

La palese mancanza di qualsiasi nuovo volume, realizzato in questo modo e stabilmente sul territorio, renderebbe evidente – sempre a dire della - OMISSIS- - la lacunosità del fondamento dell'ingiunzione di demolizione impugnata.

3.2) In ordine all'assunta ineditabilità dei luoghi – il vincolo d'inedificabilità testé richiamato - la ricorrente ha lamentato poi l'insufficienza della giustificazione sul punto dell'ordinanza di demolizione, nella cui motivazione non sarebbe possibile rintracciare alcuna indicazione sulla natura – assoluta ovvero relativa – del vincolo d'inedificabilità, rendendo così impossibile appurarne la natura, effettivamente ostativa all'intervento edilizio realizzato.

4) Infine mercé l'ultimo motivo di gravame la ricorrente ha dedotto l'illegittimità di entrambi i provvedimenti impugnati in considerazione della violazione da parte dell'Amministrazione intimata della disciplina sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo, innanzitutto perché l'intendimento del Comune di Carini di adottare l'ordine di cessazione dell'attività di ristorazione non è stato esplicitato, come era doveroso fare, nell'avviso di avvio del procedimento.

Inoltre le ragioni esposte mercé tale avviso in merito alla giustificazione dell'intervento dell'Amministrazione divergerebbero da quelle richiamate nelle motivazioni dei provvedimenti conclusivi.

Infine le circostanze di fatto pertinenti l'ostensione degli atti del procedimento, sollecitata dalla -OMISSIS- immediatamente dopo la comunicazione del suo avvio, ma esitata soltanto il giorno prima dell'adozione dell'ordinanza di cessazione dell'attività commerciale, sarebbero chiaramente sintomatiche di una ponderazione frettolosa dei fatti oggetto del decidere, provocata dalla circostanza di non aver lasciato alla ricorrente alcun margine per predisporre delle controdeduzioni difensive puntuali.

5) Mercé il decreto n. -OMISSIS- il Signor Presidente della Sezione III di questo Tribunale ha accolto l'istanza di misure cautelari *inaudita altera parte*, formulata ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. dalla ricorrente con apposita domanda versata in atti in data 30.08.2023.

6) Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione comunale ha replicato ribadendo che la regolarità edilizia dei locali, in cui è esercitata un'attività di ristorazione con somministrazione al pubblico di cibi e bevande, costituisce una condizione imprescindibile per il legittimo esercizio di tale attività non soltanto al momento del rilascio del relativo titolo abilitativo, ma anche in seguito, per l'intera durata del suo svolgimento. Di talché nessun rimprovero poteva (e può) esser mosso al suo operato, essendosi al contrario correttamente determinata nel senso di caducare l'autorizzazione commerciale non appena venuta a conoscenza dell'esistenza sui luoghi dei manufatti abusivi, di cui sopra.

Per quanto concerne, invece, l'ingiunzione di demolizione il Comune di Carini ha controdedito dalle caratteristiche strutturali dei manufatti abusivi, incardinati stabilmente al suolo e tali da creare nuova superficie utile e nuova volumetria per lo svolgimento dell'attività commerciale della ricorrente; nonché dall'esistenza di vincoli di inedificabilità (esattamente quello ex art. 15 legge reg. n. 76/1978, il vincolo paesaggistico e quello permanente a parcheggio); l'assoluta inammissibilità dell'intervento edilizio realizzato senza preventiva autorizzazione e la conseguente doverosità dell'adozione dell'ingiunzione in discorso.

Infine sull'ultimo motivo di ricorso la P.A. ha osservato che i provvedimenti gravati rientrano, pacificamente, nel novero degli atti doverosi ed a contenuto vincolato, per i quali le ordinarie regole sulla partecipazione procedimentale risultano derogate, non essendo necessario comunicare l'avvio dei relativi procedimenti; atti, quelli in discorso, che sono da considerare congruamente motivati con la mera esposizione delle ragioni giustificatrici della loro adozione.

7.1) Con ordinanza cautelare n.-OMISSIS-, resa ad esito della camera di consiglio del -OMISSIS-.09.2023, il Collegio ha rigettato l'istanza di parte ricorrente attinente la concessione di misure cautelari ai sensi dell'art. 55 cod. proc. amm. Tuttavia tale decisione è stata riformata dal C.G.A.R.S. con successiva ordinanza n. -OMISSIS-, resa in sede di appello cautelare. Di talché l'efficacia degli atti gravati è stata sospesa nelle more del giudizio.

7.2) Infine scambiate tra le parti le memorie di cui all'art. 73, comma I, cod. proc. amm., all'udienza pubblica del 10.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

8.1) Il ricorso della Signora -OMISSIS- è fondato per quanto di ragione e nei limiti di seguito precisati. Entrambi i provvedimenti gravati hanno il loro fondamento nella Relazione di sopralluogo del 17.03.2023, mercé la quale è stata appurata l'esistenza di alcuni corpi di fabbrica non ricompresi nei titoli edilizi pertinenti i luoghi oggetto dei fatti di causa, così descritti nella suddetta Relazione:

a) corpo (denominato Corpo A) *“di circa mq 115,00, realizzato con struttura in pilastri in legno, imbullonati al pavimento con l'ausilio di scarpe metalliche e travi in legno inclinate coperte con telo, il tutto stabilmente ancorato all'edificio principale, ampliando di fatto la superficie utile dell'esercizio. Al momento del sopralluogo detta struttura risultava priva di serramenti sui tre lati prospicienti la corte comune. L'ambiente in ampliamento è risultato altresì pavimentato con rivestimento in piastrelle, dotato di impianto elettrico e di illuminazione nonché di impianto a pompa di calore”;*

b) un secondo corpo (denominato Corpo B) *“di circa mq 80,00 destinato alla somministrazione, collegato al corpo A, dalle medesime caratteristiche strutturali. Individuato nella particella -OMISSIS- a confine con la particella -OMISSIS-. Detto ampliamento è risultato chiuso con serramenti, pavimentato con rivestimento in piastrelle, dotato di impianto elettrico e di illuminazione, nonché di impianto a pompa di calore” e realizzato sull'area destinata originariamente allo sfogo dei vapori della sottostante fossa Imhoff;*

c) un ulteriore elemento (il cd. “Corpo” C) “*di circa mq 190,00 ubicato esternamente al locale, adiacente all’ingresso del corpo A, realizzato con vele in tessuto ancorate attraverso tiranti a pali metallici imbullonati ad elementi metallici stabilimenti infissi al suolo*” e posto su di una superficie originariamente vincolata in modo permanente a parcheggio.

Quanto certificato dal suddetto verbale non è stato oggetto di contestazione per mezzo di querela di falso. Di talché detta certificazione gode della forza probatoria tipica degli atti pubblici ai sensi degli artt. 2699 ss. cod. civ. ed in ogni caso il suo contenuto è riscontrato dalla documentazione fotografica versata in atti dalla Signora -OMISSIS- in vista dell’udienza di discussione del ricorso. Da tale documentazione è possibile evincere infatti l’esistenza di un nuovo vano destinato a sala ristorazione, chiuso in modo permanente per mezzo di serramenti dotati di maniglia, oltre alla presenza di vele ombreggianti in tessuto su altra e diversa area esterna al corpo di fabbrica originario.

8.2) Premesso quanto sopra e passando all’esame del primo motivo di gravame, lo stesso risulta fondato sotto il profilo attinente la violazione da parte dell’Amministrazione intimata del *principio di proporzionalità ovvero del minimo mezzo*.

L’art. 1, comma 1, legge n. 241/1990 dispone, tra l’altro, che l’attività amministrativa deve svolgersi secondo le modalità fissate dalla legge nonché dai principi dell’Ordinamento comunitario, uno dei quali è, per l’appunto, quello di *proporzionalità*. Di conseguenza è dovere della P.A. d’investigare costantemente – mercé l’effettivo bilanciamento degli interessi contrapposti rilevanti nel caso oggetto delle sue determinazioni - tutte le alternative possibili alla propria azione, con l’obiettivo di identificare la soluzione che rispetti il parametro della necessità rispetto alle peculiarità della fattispecie concreta. In altri termini, tra più mezzi utilizzabili per il raggiungimento dei propri scopi la P.A. deve fare uso di quello più mite rispetto ai contrapposti interessi secondari dei privati, il cd. minimo mezzo.

In doverosa applicazione del principio in discorso ed essendo incontestato tra le parti che gli abusi edilizi a fondamento dell'intervento del Comune di Carini riguardano soltanto alcune aree (distinte da quella dell'originaria sede aziendale) dell'esercizio commerciale della Signora -OMISSIS-, l'Amministrazione avrebbe dovuto ingiungere la cessazione dell'attività di ristorazione esclusivamente nei sopra descritti Corpi edilizi A, B, e C. Adottando invece un provvedimento interdittivo con riguardo all'attività considerata nel suo complesso, lo si ribadisce, senza distinzione tra corpi di fabbrica regolari dal punto di vista urbanistico/edilizio e superfetazioni abusive, la P.A. si è determinata in modo illegittimo e sproporzionato.

Di talché il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

8.3) Per quanto concerne il secondo motivo d'impugnazione, pertinente l'ingiunzione di demolizione, il Collegio reputa fondate le deduzioni di parte ricorrente soltanto in relazione ai cd. Corpi A e C, di cui al precedente par. 8.1. Invero le caratteristiche strutturali di tali manufatti, per come appurate dalla stessa P.A., dimostrano che si è in presenza di opere precarie; facilmente amovibili; tali da non implicare la creazione in modo permanente di nuova volumetria sul territorio; e principalmente destinate al riparo delle persone dagli agenti atmosferici. Di talché le medesime possono essere ricondotte nell'ambito dell'attività edilizia "libera", vale a dire di quella attività che ha un impatto marginale sull'assetto urbanistico del territorio e che non determina delle modifiche strutturali dei fabbricati; ragioni per le quali la medesima può essere svolta senza previo rilascio del titolo edilizio.

Particolarmente pertinenti al caso oggetto del decidere risultano le considerazioni di una recentissima decisione del Consiglio di Stato sul caso delle *Pergotende*, in cui è possibile sussumere la fattispecie del Corpo C e che presenta evidenti analogie con quella del Corpo A.

Con sentenza del 27.01.2025, n. 607, la Sezione Sesta del Consiglio di Stato ha escluso che si sia in presenza della creazione di un nuovo organismo edilizio, realizzabile soltanto dopo il rilascio di specifico titolo autorizzatorio, con

riguardo a quei manufatti che non creino nuovi spazi chiusi stabilmente configurati sul territorio, essendo funzionali soltanto alla migliore fruizione dei luoghi, in particolare riparando dal sole, dalla pioggia, dal vento, dall'umidità (cfr. in senso conforme Cons. St., Sez. VI, sent. 28.12.2022, n. 11530; nonché dello stesso giudice Sez. VI, sent. 27.04.2021, n. 3393; Sez. VI, sent. 25.-OMISSIS-.2020, n. 3309; Sez. VI, sent. 29.11.2019, n. 8190; Sez. VI, sent. 03.04.2019, n. 2206).

Come anticipato i manufatti in discorso consistono nella sostanza in coperture temporanee (teli in tessuto o di plastica) per il riparo dagli agenti atmosferici; facilmente amovibili dal suolo così come le strutture di supporto. Di talché non creando nuovo volume non necessitano di titolo edilizio.

8.4) Discorso diverso, invece, deve essere fatto per il cd. Corpo B, il quale, come visto, consiste nell'ampliamento dell'edificio originario all'esterno della sua sagoma, creando nuova volumetria, con una superficie superiore ai mq 50,00. Questo genere di interventi edilizi non possono essere realizzati in assenza di apposito titolo edilizio (cfr. artt. 3, comma 1, lett. e.1); 10, d.P.R. n. 380/2001 così come recepito in Sicilia dalla legge reg. n. 16/2016, nonché art. 20, legge reg. n. 4/2003). Di conseguenza è da licenziare come infondato *in parte qua* il gravame della Signora -OMISSIS-.

Non colgono nel segno le deduzioni di parte ricorrente, prospettate con la sua memoria ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm. e pertinenti la disciplina edilizia introdotta con legge reg. n. 27/2024 (di recepimento del cd. **decreto Salva Casa**, d.l. n. 69/2024). Invero i fatti di causa risalgono a parecchio tempo prima l'entrata in vigore della suddetta legge di *novella*. Di talché pur restando impregiudicato il profilo della possibilità di ottenere ora un titolo edilizio in sanatoria dell'abuso edilizio realizzato, la nuova disciplina non può certo fungere da parametro di legittimità di un provvedimento adottato prima della sua entrata in vigore.

9) L'accoglimento del primo motivo e parzialmente anche del secondo motivo di ricorso implica l'assorbimento delle doglianze di cui al terzo motivo di

gravame, le quali in ogni caso sarebbero infondate per la parte attinente il Corpo B.

Come correttamente controdedotto dall'Amministrazione intimata l'ingiunzione di demolizione di un manufatto abusivo rientra nel *genus* degli atti doverosi ed a contenuto vincolato. Pertanto l'adozione della medesima non necessita di avviso preventivo da parte della P.A. (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, sent. 26.01.2023, n. 582); ed per quel che concerne il dovere di motivazione dei provvedimenti amministrativi, lo stesso è da ritenere validamente adempiuto per il tramite della semplice esposizione delle ragioni giustificatrici dell'ingiunzione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II *bis*, sent. 24.01.2023, n. 1245).

10) In considerazione della parziale infondatezza del ricorso il Collegio compensa le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente ai sensi e nei limiti della motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Valenti, Presidente

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario

Mario Bonfiglio, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Mario Bonfiglio

IL PRESIDENTE
Roberto Valenti

IL SEGRETARIO